

I dati sulla tax compliance forniti dal direttore Attilio Befera in audizione al senato

Alle Entrate mancano 90 mld

Per recuperare il gettito meno controlli ma più mirati

DI BEATRICE MIGLIORINI

Imposte evase per 90 miliardi. Questa la cifra calcolata dall'Agenzia delle entrate intorno a cui, tra il 2001 al 2010 si è assestato il tax gap, ovvero il mancato gettito legato all'evasione e all'elusione fiscale delle imposte gestite dall'Agenzia delle entrate (Ires, Irpef, Irap, Iva e addizionali). A fronte di un trend che resta costante, ma non accenna a decrescere, l'amministrazione finanziaria ha deciso di diminuire i controlli formali e, contemporaneamente, aumentare le verifiche e gli accertamenti. A spiegare le motivazioni alla base delle modalità operative, lo stesso direttore dell'Agenzia delle entrate, **Attilio Befera**, nel corso delle audizioni che si sono svolte ieri in commissione finanze al senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. «L'Agenzia ha puntato al consolidamento dell'efficacia dissuasiva, oltre che repressiva, dei controlli, attuando una strategia finalizzata all'individuazione selettiva delle situazioni a più elevato rischio di evasione o di elusione fiscale», ha spiegato Befera nel corso dell'incontro, «ed è proprio la costante azione di contrasto che ha portato a indurre un comportamento più virtuoso dei contribuenti. L'osservazione dei cambiamenti temporali del tax gap ha consentito, inoltre, di valutare le dinamiche virtuose o patologiche e di individuare le caratteristiche di contingenza o strutturalità del fenomeno evasivo», spiega Befera. Un esempio di individuazione selettiva lo ha, poi, concretamente illustrato lo stesso numero uno dell'Agenzia delle entrate ricordando il blitz di Cortina. «Dal blitz di Cortina lo stato ha incassato oltre 2 milioni di euro: 1,2 milioni da Ires e Irap, 224 mila euro di Iva e 675 mila euro in sanzioni. Ad oggi, dei 163 accertamenti avviati, 142 sono stati definiti e solo 32 restano pendenti».

Se, da un lato, i controlli formali sono in diminuzione, essendo passati da 705.300 nel 2009 a 532.300 nel 2013, dall'altro lato sono costantemente in aumento le verifiche (da 9.400 nel 2009 a 9.700 nel 2013). Per quel che riguarda gli accertamenti, invece, dopo il boom del 2010, anno in cui hanno raggiunto quota 905.400, sono costantemente diminuiti ma, «a fronte di questo dato», ha sottolineato Befera, «l'amministrazione finanziaria vince il 64% delle cause discusse e il 75% dei valori in contestazione».

Nel corso dell'audizione, il numero uno delle Entrate si è,

L'andamento dell'attività di recupero per la lotta all'evasione fiscale

Anno	Controlli formali	Verifiche	Accertamenti
2009	705.300	9.400	591.600
2010	594.900	9.600	905.400
2011	573.700	9.900	873.900
2012	595.900	9.900	683.300
2013	532.300	9.700	661.000

Fonte: elaborazione ItaliaOggi su dati Agenzia della entrate

poi, soffermato sul capitolo dei costi. «Dalla sua costituzione l'Agenzia calcola un indicatore che sintetizza il totale dei servizi erogati e dei controlli effettuati. Tale indicatore si è sviluppato con un tasso di crescita medio annuo dell'1,58%», ha spiegato Befera, «il risultato è stato ottenuto nonostante un decremento del personale, dalle 49 mila unità del 2001, alle circa 40 mila del 2013, facendo registrare una crescita della produttività del +23,19% (+1,71% medio annuo). Inoltre, ogni 100 euro di gettito, sia spontaneo sia da attività di accertamento e controllo,

l'Agenzia costa 85 centesimi di euro. La redditività, ossia il rapporto tra incassi da recupero dell'evasione e costo sostenuto, è di 3,82 euro incassati per ogni euro speso».

A conclusione dell'audizione è stato, poi, affrontato il tema dei decreti legislativi che dovranno dare attuazione alla delega fiscale. «È importante che i lavori inerenti la riforma del catasto e le dichiarazioni precompilate vengano portati avanti il più velocemente possibile. Per quanto concerne il catasto non è detto che per la riforma siano necessari cinque anni, se i decreti arriveranno

in tempi brevi potremo farcela in tre. Assoluta priorità, invece, deve essere data alle dichiarazioni precompilate», ha concluso il direttore, «ci sono, infatti, 18 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati, che potrebbero subito trarre beneficio dalla misura».

© Riproduzione riservata

Il testo delle audizioni dell'Agenzia delle entrate sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Banche dati per legge

Le banche dati fiscali integrate solo con norma di legge. È questa la condizione senza la quale il futuro dei dati fiscali su un'unica piattaforma tecnologica non esiste per il capo dipartimento delle finanze Fabrizia Lapecorella. Il numero uno delle finanze ha richiesto un supplemento di audizione davanti alla commissione di vigilanza dell'anagrafe tributaria ieri alla camera per precisare la posizione del dipartimento del ministero dell'economia sul punto. Il vincolo da opporsi per la piena integrazione del Sistema informativo della fiscalità (Sif), per Fabrizia Lapecorella, non è un vincolo né fisico né tecnologico ma, si legge nel documento depositato, «un vincolo normativo». «In altri termini», continua Lapecorella, «ciò che si vuol sostenere è che dal punto di vista tecnologico è ben possibile far condividere un'unica infrastruttura tecnologica dedicata a un servizio specifico tra le pubbliche amministrazioni, ovvero istituire un'unica architettura informativa costituita dalle banche dati integrate delle singole amministrazioni». Insomma niente di più semplice ma «occorre solo imporre normativamente il necessario percorso di integrazione». L'esempio che riporta il capo del dipartimento delle finanze è quello della fatturazione elettronica e del relativo obbligo di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni. In questo caso l'avvio è stato possibile per la Lapecorella solo perché è stata direttamente la legge a stabilire l'integrazione con la fissazione, sempre per legge, di un punto di transito obbligato su una sola piattaforma delle informazioni contenute. Di più per Lapecorella «non sarebbe stato possibile un tale livello di coinvolgimento sull'obiettivo complessivo, chiaramente al di fuori della portata delle amministrazioni, senza una chiara indicazione del legislatore».

Cristina Bartelli

Contenzioso Iva, tutela probatoria ampia

Nelle controversie in materia Iva è legittimo l'utilizzo dei documenti non prodotti dal contribuente nel corso della verifica, qualora dagli atti del giudizio di merito non risulti che la parte privata si sia sottratta dolosamente o colpevolmente alla loro esibizione. Così ha statuito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6654/2014 dello scorso 21 marzo.

I libri, registri, documenti e scritture contabili, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria ai fini fiscali «non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa» qualora, in corso di verifica, ne sia rifiutata l'esibizione ovvero ne sia dichiarato il mancato possesso o siano sottratti all'ispezione (art. 52, cc. 4 e 5 dpr 633/1972).

Il legislatore ha introdotto la preclusione di utilizzabilità nelle successive fasi amministrativa e contenziosa dei documenti non prodotti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche quale sanzione impropria nei confronti del contribuente volta a tutelare l'interesse al corretto «accertamento delle imposte e alla «repressione dell'evasione» (art. 52, c. 1 dpr 633/1972).

Diversi sono gli orientamenti giurisprudenziali circa l'ambito di applicazione di tale disposizione. La Commissione tributaria centrale, in conformità alla rigida interpretazione dell'amministrazione finanziaria, aveva affermato che la preclusione di cui all'art. 52, c. 5 del dpr 633/1972 consegue «al semplice fatto che i documenti sono stati sottratti alla verifica» (Ct 5650/1996; 2101/1993) a nulla rilevando le ragioni per le quali il contribuente ne abbia rifiutato l'esibizione, abbia dichiarato di non possederli o comunque non li abbia prodotti ai verificatori.

Diversamente, in sede di legittimità i giudici hanno ritenuto elemento essenziale

per l'operatività della richiamata disposizione l'elemento psicologico che caratterizza il comportamento del contribuente.

La Corte di cassazione a ss.uu. nel 2000, con la sentenza n. 45, ha statuito che per applicare la sanzione di inutilizzabilità dei documenti non prodotti in corso di verifica è necessario che il contribuente abbia agito con dolo per «impedire che l'accertatore proceda, in sede e nel corso dell'accesso, all'ispezione del documento». L'elemento doloso caratterizzante la fattispecie disciplinata dall'art. 52, c. 5 del dpr 633/1972 è delineata dallo stesso dettato normativo in quanto l'ipotesi del «rifiuto dell'esibizione è per definizione dolosa, così come lo è quella della sottrazione della documentazione».

Nel corso degli anni, tuttavia, l'orientamento delle sezioni unite non è stato univocamente adottato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione. Si è andata infatti affermando la diversa posizione secondo la quale il divieto di utilizzare i documenti scatti «non solo nelle ipotesi di rifiuto (per definizione «doloso») dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiara, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa» (Cass. 7269/2009; 22765/2009; 10448/2013). La recente sentenza della Corte di cassazione, in conformità a quest'ultimo orientamento ha statuito l'utilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in corso di verifica qualora non risulti dai fatti di causa che questi siano stati sottratti intenzionalmente (dolosamente o colpevolmente) al controllo.

Stefano Loconte
e Claudia Marinozzi

Il testo della sentenza sul sito internet www.italiaoggi.it/documenti